

TRIBUNALE DI TREVISO

Sezione Seconda Civile

R.G. n. 291-1/2025

Il giudice designato,

letto il ricorso proposto da Elena Simoni e Monica Simoni ai sensi degli artt. 67 e ss. CCII;

accertata la competenza territoriale del Tribunale adito, per essere le istanti residenti a Conegliano (Tv);

accertato altresì che le istanti sono sorelle e che il sovraindebitamento ha per la quasi totalità origine comune (connessa alla sottoscrizione di garanzie a favore di società di capitali riconducibili alla famiglia, a seguito della prematura scomparsa del padre delle ricorrenti nel 2002), di tal che esso sono legittimate alla proposizione dell'unica domanda ex art. 66 CCII;

ritenuto che la domanda sia ammissibile;

verificato infatti che:

- le ricorrenti sono consumatori e si trovano in condizione di sovraindebitamento, posto che la precarietà della condizione finanziaria (quale desumibile dalla relazione particolareggiata e dalla documentazione depositata: in particolare, le ricorrenti non sono proprietarie di immobili né di beni mobili di pregio, con l'unica eccezione per le quote indivise di 8/81 ciascuna di un immobile per il quale è già stato stipulato contratto preliminare di vendita; la ricorrente Monica Simoni è inoccupata, mentre la ricorrente Elena Simoni ha un reddito da attività professionale, appena sufficiente a coprire le spese di sostentamento proprio, oltre che quelle finalizzate a supportare la madre e il fratello) rende probabile l'avverarsi della incapacità dei debitori di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

- sono stati depositati i documenti di cui agli artt. 67 e 68 CCII;

- le debentrici non sono state esdebitate nei cinque anni precedenti la domanda né hanno beneficiato dell'esdebitazione per due volte;

- nemmeno esse hanno determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, risultando anzi verosimile il fatto che la precarietà finanziaria sia dipesa dalla prematura improvvisa scomparsa del padre nel 2002 e dalla successiva necessità in capo alle ricorrenti e agli altri familiari di rilasciare a favore dei creditori (principalmente istituti di credito finanziatori della s.r.l. di famiglia) fideiussioni a garanzia delle obbligazioni già in essere, sino al fallimento di detta società nel 2013;

letto l'art. 70 CCII;

p.q.m.

- dispone che la proposta e il piano siano pubblicati in apposita area del sito *web* del

Tribunale o del Ministero della Giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

- dispone che i creditori, ricevuta la comunicazione che precede, comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, CCII e li avvisa che, in difetto, le comunicazioni che li riguardano saranno eseguite mediante deposito nel fascicolo telematico;

- li avvisa inoltre che, nei venti giorni successivi alla comunicazione, potranno presentare osservazioni inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

- dispone che l'OCC, entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al punto che precede, sentite le debitorici, riferisca al giudice e proponga le modifiche al piano ritenute necessarie;

- dispone il divieto (ovvero l'eventuale sospensione) di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio delle ricorrenti fino alla definizione del procedimento.

Treviso, 23/03/2026

Il giudice
dott.ssa Elena Merlo